

# Opportunità e criticità dei crediti d'imposta e Zes



# Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (2025)

L'art. 1, commi 485-491 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha **esteso** il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.124 a favore delle imprese che effettuano **dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025**, l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (c.d. "ZES unica"), che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.



# Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (2025)

La norma non finanzia il mero acquisto di beni strumentali, ma deve trattarsi di un progetto d'investimento (Investimento Iniziale) in attivi materiali e immateriali, ai sensi del Regolamento UE 651/2014, rientrante in una delle seguenti casistiche:

- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.



# Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (2025)

Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è cumulabile con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento. Inoltre, il credito è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, anche con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE.



# Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (2025)

Il credito è commisurato all'ammontare degli investimenti realizzati dal **1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025** nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di **100 milioni di euro**.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia di importo inferiore a 200.000 euro.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto iscritto nella **sezione A del registro dei revisori dei conti** di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39.



# Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (2025) - ESCLUSIONI

Il credito di imposta non trova applicazione per le imprese in difficoltà finanziaria e per quelle operanti nei settori:

- dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche;
- dei trasporti e delle relative infrastrutture;
- della produzione e della distribuzione di energia,
- delle infrastrutture energetiche;
- del credito, della finanza e delle assicurazioni.



# Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (2025)- Spese ammissibili

Acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, nonché all'acquisto di **terreni** e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di **immobili strumentali** agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva.

Gli investimenti in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica. **Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.**



# Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (2025)- Ulteriori vincoli

Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali **non sussistono rapporti di controllo o di collegamento**.

I beni agevolati NON devono essere dismessi, ceduti a terzi o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, **prima della fine del quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale gli stessi sono entrati in funzione**.



# Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (2025) – Intensità del credito

REGIONE		MEDIA IMPRESA	PICCOLA IMPRESA
Calabria	40%	50%	60%
Campania	40%	50%	60%
Puglia	40%	50%	60%
Sicilia	40%	50%	60%
Basilicata	30%	40%	50%
Molise	30%	40%	50%
Sardegna	30%	40%	50%
Abruzzo	15%	25%	35%
Taranto (Puglia)	50%	60%	70%
Sulcis (Sardegna)	40%	50%	60%



# Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (2025) – Accesso all'agevolazione

Per accedere al contributo ZES i soggetti interessati devono:

- comunicare all'Agenzia delle Entrate, **tra il 31 marzo e il 30 maggio 2025**, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle previste fino al 15 novembre 2025.
- inviare, a pena di decadenza dall'agevolazione, **dal 18 novembre al 02 dicembre 2025, una comunicazione integrativa**, attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata.



# Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (2025) – Criticità

Ai fini del rispetto del limite di spesa di 2,2 MLD, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile sarà rideterminato in base alle domande presentate.

Entro dieci giorni dalla scadenza del termine con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sarà resa nota la percentuale di credito spettante. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa rispetto all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti.

**Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risultasse superiore al limite di spesa, la percentuale di credito attribuito sarà inferiore al 100% del credito spettante**



# Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (2025) – Criticità

Qualora il credito d'imposta determinato dall'Agenzia delle Entrate fosse inferiore al massimo riconoscibile, **entro il 15 gennaio 2026**, le regioni della ZES Unica e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy potranno utilizzare risorse dei programmi di politica di coesione europea relativi al periodo 2021-2027 per agevolare ulteriormente gli investimenti.



# Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica (2025) – Criticità

Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (S.O. n. 43 G.U. 31.12.2024 n. 305)

## Art. 1 - Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali.

*486. Per l'anno 2025, ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, come modificato dal comma 485 del presente articolo, gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.*



# Credito d'imposta 4.0: limitazioni con la Legge di Bilancio 2025 e compilazione pratica GSE

La Legge di Bilancio 2025 (commi 445-448) introduce importanti novità sul credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0.

Con l'inserimento di un nuovo articolo dedicato alle modifiche al Piano Transizione 4.0, per il 2025 ha portato due significative modifiche:

- eliminazione dell'agevolazione 4.0 sui beni immateriali;
- previsione di un plafond massimo di spesa destinato al credito 4.0.



# Credito d'imposta 4.0: limitazioni con la Legge di Bilancio 2025 e compilazione pratica GSE

Il credito d'imposta **beni strumentali immateriali 4.0** viene limitato agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024, **con coda fino al 30 giugno 2025** (mentre, secondo l'attuale disciplina, il credito di imposta era previsto fino al 31 dicembre 2025, con coda fino al 30 giugno 2026).



# Credito d'imposta 4.0: limitazioni con la Legge di Bilancio 2025 e compilazione pratica GSE

Dal 1° gennaio 2025 è stato stanziato un tetto massimo di 2.2 miliardi di euro.

Il limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della legge di bilancio il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il Ministero, raggiunto il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospeso l'invio di nuove richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Tali fondi verranno attribuiti in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande al Gse.

Intensità massima di aiuto: **credito d'imposta del 20%**

- per acquisti in beni materiale 4.0 per tutto il 2025;
- per installazioni entro il 30.06.2026, acconto del 20% entro il 31.12.2025,

***tutto salvo esaurimento dei Fondi stanziati***



# Modifiche al Credito di Imposta Transizione 5.0

Con la Legge di Bilancio 2025 viene modificato il Credito di Imposta Transizione 5.0.

- viene eliminato il divieto di cumulo con ZES e agevolazioni finanziate con fondi europei
- vengono modificati gli scaglioni unendo il primo ed il secondo



# Modifiche al Credito di Imposta Transizione 5.0

Riduzione dei consumi a livello di stabilimento	Tra il 3% e il 6%	Tra il 6% e il 10%	Oltre il 10%
Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo	Tra il 5% e il 10%	Tra il 10% e il 15%	Oltre il 15%
Fino a 10 milioni	35%	40%	45%
Da 10 50 milioni	5%	10%	15%



***Grazie per l'attenzione!***

